

ETS - APS EDIZIONI GABRIELE - LA PAROLA

Sede legale: VIA CREVACUORE 4 TORINO (TO)
C.F. e numero iscrizione: 11936440012
Capitale Sociale sottoscritto € 15.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 11936440012

Verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 06/07/2019

Il giorno 06/07/2019, alle ore 15,00, presso la sede legale dell'Associazione sita in TORINO, Via Crevacuore 4, si è riunita in seconda convocazione, perché la prima è andata deserta, l'assemblea straordinaria dell'associazione ETS - APS EDIZIONI GABRIELE - LA PAROLA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Variazione Statuto
- Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea PAOLA BENEDETTA CERRUTI, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che l'assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato; comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell'adunanza;
- che la presente assemblea si svolge in seconda convocazione in quanto la prima è andata deserta;
- che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
 - Vita Universale, rappresentata di Lucia Tragni, titolare di quote pari ad € 10.000,00
 - Giuseppe Alia titolare di quote pari ad € 2.900,00
 - Annalisa Annoni titolare di quote pari ad € 900,00
 - Paola Benedetta Cerruti titolare di quote pari ad € 400,00
 - Jutta Wachter titolare di quote pari ad € 300,00
 - Letizia Lorenzetti titolare di quote pari ad € 100,00
 - Lucia Tragni titolare di quote pari ad € 100,00
 - Agostino Cuniberti titolare di quote pari ad € 100,00
 - Lisa Cerruti titolare di quote pari ad € 100,00
 - Elena Silvia Sarcletti titolare di quote pari ad € 100,00

Paola Benedetta Cerruti
Letizia Lorenzetti

- e pertanto risultano presenti o per delega i soci portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% del capitale sociale;
- che risultano presenti o per delega tutti i componenti del Consiglio direttivo in carica:
Paola Benedetta Cerruti, Presidente
Letizia Giuseppina Lorenzetti, Vice Presidente
Elena Silvia Sarcletti, Consigliere (in video conferenza)
Annalisa Annoni, Consigliere
Giuseppe Alia, Consigliere (Tesoriere);
- che risultano presenti o per delega tutti i soci ammessi nell'associazione e in regola con il versamento della quota associativa, ovvero i Signori:
Aldo Galli, Isabella Barboni, Giancarlo Lue, Elisa Sgarbossa, Fabio Barbero;
- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario LETIZIA GIUSEPPINA LORENZETTI, che accetta.

Prende la parola il Presidente ed illustra all'Assemblea le variazioni allo statuto per poter essere iscritti al RUNTS, dandone lettura.

Il Presidente a questo proposito fornisce tutti i chiarimenti e informazioni richieste dai Soci per una corretta stesura dello statuto dell'Associazione.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione dello statuto modificato. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

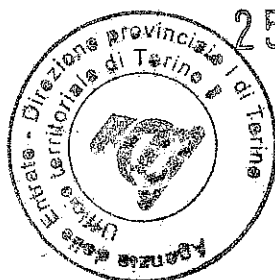
- di approvare integralmente ed all'unanimità le modifiche dello statuto (in allegato).

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.15 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

TORINO, 06/07/2019

PAOLA BENEDETTA CERRUTI, Presidente

LETIZIA GIUSEPPINA LORENZETTI, Segretario



Registrato a Torino Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROV. LE I DI TORINO - UFF. TERRITORIALE TORINO 3
25 LUG. 2019 Serie 3 n. 5268

versati €.

€. ESENTE

di cui per diritti
IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

Statuto dell'Associazione

APS Edizioni Gabriele – La Parola

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituito conformemente alla Carta costituzionale, al Codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 'Codice del Terzo Settore' (d'ora in avanti Codice) e s.m.i., ed al D.P.R. 361/2000, l'Associazione di Promozione Sociale "APS Edizioni Gabriele – La Parola" (d'ora in avanti APS),
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito del territorio della Regione Piemonte.
5. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all' art. 12 (indicare gli articoli relativi alle modifiche dello Statuto e allo scioglimento).

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. L'APS persegue le seguenti specifiche finalità: la diffusione della parola profetica dei giorni nostri, la parola dello Spirito libero e universale, data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio della nostra epoca, e tramite tutti i veri profeti di Dio, da Abramo a Gabriele. L'associazione promuove un'etica di vita elevata che include il rispetto per tutte le forme di vita: degli esseri umani, degli animali e di tutta la natura, promuovendo valori etici e morali per una convivenza pacifica tra l'uomo, gli animali e la natura, diffondendo e

sostenendo la messa in pratica nella vita quotidiana dell'insegnamento dell'amore per Dio e per il prossimo contenuto nei Dieci Comandamenti, dati da Dio tramite Mosè, e nel Discorso della Montagna e nei grandi insegnamenti cosmici portati da Gesù di Nazareth. L'associazione diffonde gli insegnamenti di Gabriele, la profetessa e messaggera per la nostra epoca, di rispetto verso ogni forma di vita promuovendo uno stile di vita pacifico e vegetariano/vegano, basandosi sul principio universale, valido per tutte le creature: "fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te e non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te." Lo scopo sociale potrà essere realizzato con qualsiasi attività o strumento ausiliario e sussidiario nonché attraverso la diffusione e/o la distribuzione di libri, periodici, pubblicazioni digitali, o supporti informatici, inerenti l'oggetto sociale, diffusi con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, sia in ambito locale che su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Saranno comprese le promozioni delle opere e delle attività svolte dai Soci e/o non Soci, anche attraverso la produzione e diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive comunque diffuse al fine di diffondere i valori dell' Associazione.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'APS si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- Curare direttamente e/o indirettamente la realizzazione, la pubblicazione e la distribuzione di libri, periodici, pubblicazioni digitali, o supporti informatici.
- Svolgere direttamente, coorganizzando o collaborando alla realizzazione di manifestazioni, di convegni, di dibattiti, di seminari e partecipando a fiere ed eventi per il raggiungimento e la diffusione dello scopo sociale.
- Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni e materiale inerente lo scopo sociale, a beneficio dei Soci stessi e/o di tutti gli interessati.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della

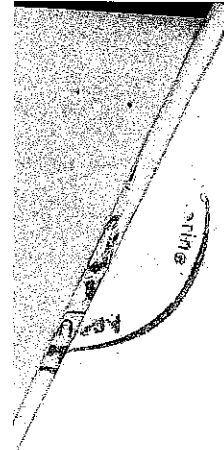
difesa non armata.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'APS intende svolgere:

- attività nel settore culturale etico e spirituale sulla base dei principi del cristianesimo delle origini, non confessionale;
- Diffusione e informazione attraverso la stampa e la ristampa di libri tematici;
- Partecipazione a Fiere del libro di rilevanza nazionale ed internazionale come ad esempio il Salone del Libro a Torino, Più libri più liberi a Roma, Libro, Pisa Book Festival a Pisa;
- Promozione di principi etici e del vegetarianesimo/veganesimo con la partecipazione a Fiere del naturale e del biologico, su tutto il territorio nazionale, come per esempio in Lazio, Toscana, Veneto, Lombardia, Piemonte;
- Produzione e diffusione di audio-cd e materiale gratuito informativo;
- Trasmissioni radio e televisive su scala nazionale e regionale su Rai Spaziolibero programmi dell'accesso;
- Spot su alcuni canali satellitari e del digitale terrestre;
- Annunci e recensioni on-line e su riviste a tiratura nazionale del naturale come Terranuova, Vivi Consapevole;
- Librerie su tutto il territorio nazionale;
- Attività di volantinaggio con tavoli informativi atti a sensibilizzare le persone al rispetto per ogni forma di vita ed ad un rapporto pacifico tra uomini, natura e animali;
- Affissione di locandine e manifesti;
- Incontri regolari di istruzione, approfondimento e informazione;
- Conferenze e presentazione di libri.

2. L'APS, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

3. Le attività di cui al/ai comma/commi precedente/i sono svolte dall'APS in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.



4. L' APS potrà partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, istituzioni in genere e soggetti economici senza potere di controllo, nonché aderire a quelli già costituiti, in ogni caso, purché aventi scopo analogo o affine a quello perseguito dall'Associazione

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'APS tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'APS. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'APS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

8. L'APS ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice.

9. L'APS può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'APS, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione, descritto nell'atto costitutivo del valore di €15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);

- quote *associative* e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e di altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'APS;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

3. L'esercizio sociale dell'APS ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

4. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro *120 giorni dalla chiusura dell'esercizio*). Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'APS, almeno 30 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

5. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'APS a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. L'APS è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 32 del Codice del Terzo Settore – d. Lgs. 117/2017.
2. Il numero dei soci dell'APS è ILLIMITATO. Possono far parte dell'APS tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 32-35 del Codice del Terzo Settore ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.
3. L'adesione alla APS è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'APS. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'APS stessa.
2. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. All'atto della ricevuta del versamento il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.
3. La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
4. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:
 - non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;

- si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'APS;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS.

5. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

6. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

7. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'APS.

Art. 7

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività;

2. I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'APS, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'APS;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

3. I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8

Quota associativa

1. I soci devono corrispondere, entro il termine del 31/12, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'APS non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9

Organi dell'APS

Sono organi dell'APS:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'APS, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.
2. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
3. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica con comprovata ricezione, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e

l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o dal Vicepresidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme al Presidente.

4. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.
7. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Art. 11

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano;
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
4. L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge e revoca, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione della domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'APS;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'APS.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 12

Assemblea Straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall' art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
2. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere, il segretario.
4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'APS, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'APS; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo, l'Assemblea

provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'APS, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'APS, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 2 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio direttivo.

10. Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni semestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbali delle riunioni e Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei

membri del Consiglio direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 14

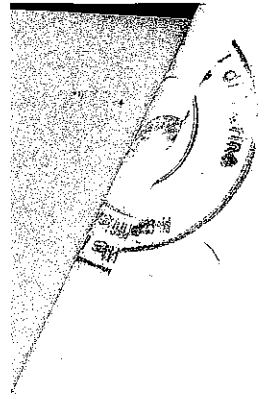
Presidente

1. Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell'APS di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'APS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'APS; convoca e presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.
3. Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'APS e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili 3 volte.
3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.



Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'APS con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'APS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'APS interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

Roberto Benedetto Gauri
Letizia Guazzetta Forcetti